



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AVVISO BONARIO ED OMESSA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE
DELL'ESITO DELLA LIQUIDAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
16, Sentenza del 6/2/2026, n. 1758

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
IN GENERE -

Avviso bonario – Omessa comunicazione al contribuente dell'esito della
liquidazione - Art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 - Nullità della cartella -
Esclusione – Conseguenze - Facoltà di usufruire dei benefici cui all'art.
2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 – Sussistenza.

Massima

L'avviso bonario, avendo la funzione di evitare al contribuente la
reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti
formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il
comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito
dell'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che la mancata
comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione di cui all'art.
36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973, costituisce una mera irregolarità, che
determina non la nullità della successiva iscrizione a ruolo ma solo la
facoltà del contribuente di usufruire, una volta ricevuta la notifica della
cartella, della riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
d.lgs. n. 472/1997.

Rif. normativi

Art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973

Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997

Art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000

Art. 7 della l. n. 212/2000



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 5/11/2020, n. 24747, Rv. 659497 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 26/9/2014, n. 20431, Rv. 632166 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 6/6/2018, n. 14603, Rv. 649016 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026